

Germanicum et Ungaricum » le sue regole e leggi che sono tuttora in vigore. Queste, prendendo a base lo statuto primitivo schematico da Ignazio di Loyola e usufruendo dell'esperienza fatta nel frattempo, contengono le più precise ingiunzioni sulla scelta e le particolarità degli alunni, sulla disciplina, su lo studio, su gli esercizi spirituali, su i doveri del rettore, sull'amministrazione dei beni.¹

Il numero degli alunni venne mantenuto a 100; ad esclusione della Svizzera e della Boemia essi dovevano essere presi dalla Germania superiore, dai circondari di Westfalia, di Sassonia e della Renania, dalle diocesi di Kulm, di Ermland e Kalisch e dal regno di Ungheria, tenendo conto dei bisogni delle diocesi. Gli alunni dovevano frequentare le lezioni del collegio Romano. Per lo studio della filosofia vennero fissati tre anni, quattro per la teologia scolastica. Un anno prima di lasciare il collegio gli alunni, senza le dimissorie dei propri vescovi, senza titolo, senza attenersi alle prescrizioni del tempo canonico, ricevevano l'ordinazione sacerdotale, e i più distinti, anche i gradi accademici. Questa bolla lascia intieramente libero di entrare negli ordini religiosi. Una particolarità del collegio Germanico era che dagli alunni si esigeva il giuramento di ricevere a suo tempo gli ordini sacri, e a richiesta dei loro superiori tornarsene subito in Germania, di non dedicarsi esplicitamente agli studi del diritto civile e della medicina, non compatibili con lo stato ecclesiastico, e di non accettare alcuna carica di corte.² Per riformare gli aristocratici capitoli cattedrali di Germania, impose Gregorio di accettare nel collegio Germanico solo quelli che fosseri distinti o per nobiltà di nascita o per particolari qualità dell'animo.

Ancor più che in Germania lo scomparire degli ecclesiastici era minacciato in Inghilterra. La terribile condizione in cui erano caduti i cattolici per la sanguinosa persecuzione della regina Elisabetta aveva mosso William Allen, rifugiatosi da quel regime di terrore nel continente, a fondare nel 1568 in Douai un seminario per sacerdoti missionari inglesi.³ Gregorio XIII concesse nel 1575 a questo istituto, che avrebbe operato tanto bene, un sussidio annuo di 12.000 scudi d'oro.⁴ Non contento di ciò, egli decise di fondare un simile collegio nella città eterna. Poichè dal 1578 alunni del seminario di Allen erano stati trasferiti in Roma nell'antico

¹ Vedi *Bull. Rom.* VIII. 447 s.; cfr. STEINHUBER I², 155 s. l'ordinanza del 1573 restata in vigore solo per breve tempo, fu pubblicata per primo da SCHELLHASS (*Nuntiaturberichte* III, 415 s.).

² STEINHUBER I², 165 s.

³ Vedi più sotto cap. VI.

⁴ Vedi DODD-TIERNEY, *Church History* II. App. n. 411; L'originale del *breve del 15 aprile 1575 nell'Archivio di Stato in Roma.